

**SCHEMA AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE
DI INQUILINI RICONOSCIUTI MOROSI INCOLPEVOLI
ANNO 2024**

Richiamati:

- il Decreto Ministeriale 30 marzo 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante disposizioni in materia di “Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124”;
- il Decreto Ministeriale 30 luglio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, avente ad oggetto “Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto tra le regioni e le province autonome della dotazione di 50 milioni di euro relativa all'anno 2021”;
- il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n.19698 del 4.11.2021 contenente il riparto del fondo nazionale inquilini morosi incolpevoli a favore dei comuni capoluogo ed ad alta tensione abitativa;
- la Determinazione Dirigenziale n.2133 del 06/04/2022;
- la Determinazione Dirigenziale n.2160 del 22/03/2023;

IL DIRIGENTE

in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. del

RENDE NOTO

che **dalle ore 12.00 del** sono aperti i termini per la partecipazione all'avviso pubblico anno 2022 per l'erogazione di un contributo a favore di inquilini riconosciuti morosi incolpevoli.

Art. 1

MOROSITA' INCOLPEVOLE

- 1)** Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, di almeno il 25% risultante dalle dichiarazioni fiscali relative all'anno di inizio della morosità e a quello precedente
- 2)** La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause:

- a) perdita del lavoro per licenziamento, escluso quello per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;
 - b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro, dove per consistente si intende una riduzione di almeno il 25%;
 - c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
 - d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
 - e) cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
 - f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
 - g) abbandono dell'alloggio da parte di uno o più componenti del nucleo familiare o di uno o più cointestatari del contratto di locazione che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo. L'abbandono deve risultare dal mutamento della residenza anagrafica.
- 3) La data di inizio della morosità è quella indicata nell'atto di intimazione di sfratto. Al fine di consentire la verifica sulle dichiarazioni fiscali, verranno accolte esclusivamente le domande relative a **situazioni di morosità iniziate in data antecedente al 31.12.2022.**

Art.2

REQUISITI DI AMMISSIONE

- 1) Per partecipare al presente avviso è obbligatorio essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere cittadina/o italiana/o o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono accedere al presente Bando anche i/le cittadini/e di Paesi Terzi in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità;
 - b) essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui il/la richiedente ha la residenza anagrafica, situato nel territorio del Comune di Firenze (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9). Il presente requisito può essere posseduto anche da un membro del nucleo familiare del richiedente;
 - c) avere la residenza da almeno un anno nell'alloggio indicato alla lett. b);
 - d.1) essere destinatario di una procedura di sfratto per morosità avente ad oggetto l'immobile di cui alla lett. b), circostanza da dimostrare presentando in sede di domanda almeno l'atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
oppure
 - d.2) pur non essendo stati oggetto di procedura di sfratto, aver accumulato una morosità e dichiarare di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25%, riscontrabile o mediante la presentazione di un'attestazione ISEE corrente 2020 o attraverso la comparazione dei redditi imponibili complessivi delle dichiarazioni fiscali 2020 e 2021;
 - e) essere in possesso di Attestazione ISEE in corso di validità da cui risulti un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 26.000 e un valore ISE non superiore a € 35.000;

- f) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare situato nel territorio della Città Metropolitana di Firenze. Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare;
 - g) non essere assegnatario di un alloggio di E.R.P.;
 - h) avere avuto una perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una causa incolpevole, come esemplificato all'art.1, comma 2.
- 2) Ai fini del precedente comma 1, lett. f), si intende per non fruibile l'immobile che rientra in una delle seguenti fattispecie:
- a) assegnato al coniuge/unito civilmente a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria in sede di separazione o divorzio o scioglimento dell'unione civile;
 - b) alloggio dichiarato inagibile con provvedimento del Comune o di altra autorità competente.

Si intende per non adeguato l'immobile in cui ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, della L.R. 2/2019.

3) Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

4) Per coloro che, pur non essendo stati oggetto di procedura di sfratto, risultino morosi e dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25%, riscontrabile o mediante la presentazione di un'attestazione ISEE corrente o attraverso la comparazione dei redditi imponibili complessivi delle dichiarazioni fiscali 2020 e 2021, come previsto al comma 1, lett. d.2), le mensilità non versate dovranno essere comunque riferite a periodo legato alla situazione pandemica COVID-19. Il contributo, in tali casi, verrà corrisposto direttamente al proprietario dell'alloggio dietro espressa dichiarazione nella quale lo stesso rinunci all'avvio di procedure di sfratto per morosità accumulate fino alla data di erogazione del contributo, come meglio specificato all'art. 6, comma 2 lett. e), e all'art. 8.

Art. 3

SOGGETTI RICHIEDENTI

- 1) La domanda di partecipazione al presente Bando è presentata da un soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare. Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.
- 2) Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 4

CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI

1) Il contributo destinato alla morosità incolpevole non è cumulabile con il cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, come stabilito dall'art. 1, comma 3, del decreto interministeriale 23 giugno 2020. Pertanto, il Comune, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

- 2) I contributi affitti di cui alla legge 431/98 risultano incompatibili con il presente contributo solo nei casi in cui vengano erogati al locatore a sanatoria della morosità, per lo stesso periodo di riferimento per cui viene richiesto il presente contributo.
- “3) Il contributo di cui alla presente misura non potrà essere erogato per più di due volte allo stesso nucleo, salvo il caso in cui il richiedente presenti motivazioni diverse della propria morosità per la seconda richiesta di erogazione del contributo.
- 4) I contributi previsti non potranno essere utilizzati per evitare gli sfratti disposti dai soggetti ERP per i soggetti assegnatari in stato di morosità.
- 5) L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (bando ordinario e utilizzo autorizzato) non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.
- 6) L'avvenuta ed effettiva erogazione del presente contributo comporta la decadenza dalle graduatorie relative all'utilizzo autorizzato degli alloggi ERP, in particolare la “graduatoria emergenza sfratti” (art. 14, comma 2, lett. c, LRT n. 2/2019), la “graduatoria emergenza abitativa 10%” (art. 14, comma 6, LRT n. 2/2019), la “graduatoria emergenza abitativa 5%” (art. 14, comma 2, lett. a, b, d, e, f, g, h, LRT n. 2/2019).
- 7) L'avvenuta assegnazione e consegna di alloggio di edilizia residenziale pubblica tramite le graduatorie di cui al comma 5 e 6 comporta la decadenza d'ufficio del presente contributo”.

Art. 5

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 1) La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online **a partire dalle ore 12.00 del**, al link che verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Firenze, alla pagina Scheda Servizio Contributo Morosità Incolpevole. Eventuali domande di partecipazione al presente Bando che dovessero pervenire al Servizio Casa con modalità diverse dalla procedura online dedicata non verranno valutate.
- 2) Per accedere alla procedura di inserimento online l'utente deve essere in possesso alternativamente di uno dei seguenti sistemi di identificazione digitale:
 - A) Credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
 - B) Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
 - C) Carta di identità elettronica (CIE).
- 3) Sarà possibile presentare la domanda in ogni momento dell'anno fino ad esaurimento delle risorse disponibili, che verrà comunicato con avviso pubblicato sulla pagina web sopra indicata.
- 4) Dal momento della presentazione della domanda, il termine di conclusione del procedimento è di 45 giorni.

Art. 6

ENTITA' DEL CONTRIBUTO

- 1) L'importo massimo di contributo erogabile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le destinazioni di cui al comma successivo non può superare l'importo di euro **12.000,00**.
- 2) I contributi sono destinati a:
 - a) sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune fino a un massimo di **8.000,00 euro**, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia del locatore all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.
 - b) ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento fino a un massimo di **6.000,00 euro**, qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
 - c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
 - d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato, fino alla capienza del contributo massimo complessivamente erogabile di **euro 12.000,00**;
 - e) sanare la morosità dei soggetti di cui all'art.2 comma 1, lett. d.2) (ipotesi di riduzione del reddito per emergenza COVID-19 senza procedura di sfratto in corso), fino a un massimo di **8.000,00 euro**, qualora il proprietario dell'immobile dichiari di essere disponibile a non attivare le procedure di sfratto per morosità accumulate fino alla data di erogazione del contributo.
- 3) I contributi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 possono essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto, nel limite massimo di **12.000,00 euro** complessivi.
- 4) Nel caso di cui al comma 2 lett.a), potranno essere erogati 9 mesi di canoni di locazione per il periodo successivo alla rinuncia alla procedura di sfratto, fino ad un massimo di € **9.000,00** complessivi fino ad esaurimento delle risorse comunali stanziare.

Art.7

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

- 1) Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
 - a) copia del permesso di soggiorno in corso di validità del/la richiedente oppure ricevuta attestante la richiesta di rinnovo;
 - b) atto di intimazione con citazione per convalida ed eventuale ulteriore documentazione relativa allo sfratto ad esempio significazione, precetto, convalida, fissazione di forza pubblica;
 - c) copia del contratto di locazione registrato per l'alloggio ad uso abitazione principale del nucleo richiedente;
 - d) dichiarazione sottoscritta dal locatore, con allegata copia di un documento di identità valido dello stesso, contenente una delle seguenti ipotesi:
 - I) di essere disponibile, in cambio del contributo, a sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune (qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due), con contestuale rinuncia all'esecuzione dello sfratto e a qualsiasi pretesa sui canoni pregressi non coperti dal contributo stesso;

- II) di essere disponibile, in cambio del contributo, a consentire il differimento dell'esecuzione dello sfratto, per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- III) di essere disponibile, in cambio del contributo, a sottoscrivere con il conduttore un nuovo contratto a canone concordato alle condizioni di cui all'art. 2 c.3 della Legge n.431 del 1998;
- ovvero dichiarazione del richiedente di voler stipulare un nuovo contratto di locazione a canone concordato di cui all'art. 2 c.3 della Legge n.431 del 1998 con altro locatore;
- e) documenti attestanti la morosità incolpevole di cui all'art.1.
- 2) Per i soli richiedenti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d.2) (ipotesi di riduzione del reddito per emergenza COVID-19 senza procedura di sfratto in corso), la documentazione da allegare è la seguente:
- a) copia del permesso di soggiorno in corso di validità del/la richiedente oppure ricevuta attestante la richiesta di rinnovo;
 - b) copia del contratto di locazione registrato per l'alloggio ad uso abitazione principale del nucleo richiedente;
 - c) dichiarazione sottoscritta dal locatore di essere disponibile a non attivare le procedure di sfratto per morosità accumulate fino alla data di erogazione del contributo.
- 3) I restanti requisiti per la partecipazione al presente avviso sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 ss.mm.ii.
- 4) Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
- 5) In caso di dichiarazioni mendaci il Servizio Casa provvederà alla denuncia all'Autorità Giudiziarla ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/00.

Art. 8

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 1) Il contributo erogato sarà liquidato unicamente e direttamente ai proprietari degli immobili.
- 2) Al termine del procedimento, in caso di esito positivo, l'erogazione del beneficio sarà subordinata alla presentazione di:
 - a) espressa rinuncia del proprietario agli atti della procedura di convalida di sfratto o di esecuzione promossa in danno dell'inquilino per i casi previsti nel presente Avviso;
 - b) espresso consenso al differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio da parte del proprietario;
 - c) nuovo contratto a canone concordato ai sensi dell'art. 2 c.3 della Legge n.431 del 1998 regolarmente registrato;
 - d) per i richiedenti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d.2) non oggetto di procedura di sfratto, espresso impegno del proprietario a non attivare le procedure di sfratto per morosità accumulate fino alla data di erogazione del contributo.
- 3) A pena di esclusione dall'erogazione del beneficio, la documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta **entro 180 giorni** dall'esecutività del provvedimento di accoglimento della domanda, esclusi i casi di cui al precedente comma 2, lett.c) (produzione di nuovo contratto a canone concordato e prova della relativa registrazione) per cui il termine è di **365 giorni**.

4) Sarà possibile presentare domanda di partecipazione al presente avviso fino ad esaurimento delle risorse, che verrà comunicato con avviso pubblicato sulla pagina web indicata all'art. 5.

Art.9

INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

1) Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e degli artt.13-14 GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, il titolare del trattamento è il Comune di Firenze ed il Responsabile della protezione dei dati è il dott. Otello Cini (rpprivacy@comune.fi.it).

2) Per maggiori informazioni è possibile consultare la scheda privacy del Servizio Casa <https://www.comune.fi.it/pagina/informativa-patrimonio>.

Art.10

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento al Decreto Ministeriale del 30 marzo 2016 “Attuazione dell’art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124 – Morosità incolpevole”, al Decreto Ministeriale 30 luglio 2021 “Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto tra le regioni e le province autonome della dotazione di 50 milioni di euro relativa all’anno 2021” e al Decreto Dirigenziale Regione Toscana n.19698 del 4.11.2021 contenente il riparto del fondo nazionale inquilini morosi incolpevoli a favore dei comuni capoluogo e ad alta tensione abitativa.

Firenze,

Il Dirigente del Servizio Casa
Dott. Alessandro Licitra